

STATUTO

**CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI CARE EXPERT
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIALE
ANTONIO GRAMSCI 54/H
Numero REA: RE - 274560
Codice fiscale: 02358010359
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 50.235 RACC. N. 18.035

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nella forma di società cooperativa un consorzio nazionale avente la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da COOPERATIVE SOCIALI ai sensi dell'art. 8, legge 8.11.1991 n. 381, denominato "CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CARE EXPERT società cooperativa **sociale**".

Il consorzio ha sede nel comune di Reggio Emilia e potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia.

ART.2 DURATA

Il consorzio avrà la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il riconoscimento del diritto di recesso ai soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 SCOPO

Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione

umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Il consorzio si propone di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci.

Il consorzio si propone, in armonia con quanto sopra, di fornire alle migliori condizioni alle cooperative consorziate servizi commerciali, tecnici, finanziari e più in generale di assistenza nella assunzione ed esecuzione di opere, lavori o forniture pubbliche o private nonché nella realizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari ed educativi e dalle attività diverse - agricole, industriali, commerciali, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Esso pertanto potrà stipulare convenzioni, contratti, partecipare a gare di appalto assumere lavori direttamente in gestione e/o in concessione e in qualsiasi altra forma, da privati cittadini e da soggetti aventi natura giuridica, siano essi pubblici o privati, profit o non profit, da assegnare ai soci che li eseguiranno con propri mezzi e sotto la loro piena responsabilità.

In assenza di soci e/o del loro specifico interesse, per la gestione di contratti acquisiti, o loro parti, il Consorzio potrà avvalersi di terzi non associati.

Il consorzio si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò il consorzio su delibera del consiglio d'amministra-

zione potrà aderire ad Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

ART. 4

Il consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

- 1) attuare, anche in licenza d'uso, modelli di presa in carico, orientamento e cura dei bisogni socio-sanitario ed assistenziale per Famiglie, Enti e Imprese;
- 2) assumere, anche in concessione, la gestione di attività sanitarie, assistenziali e di cura, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore di persone infermi o disabili, in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione e di persone anziane;
- 3) intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture agli associati sia nell'ambito dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educative, sia attività diverse purchè connesse od accessorie alle precedenti;
- 4) partecipare a gare d'appalto indette sia da enti pubblici che privati sia nazionali che internazionali e stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati nazionali e/o internazionali per la assunzione dei lavori, anche in

concessione, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 da affidare in esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private; le attività convenzionate ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 devono essere esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima;

5) sviluppare soluzioni tecnologiche e informatiche idonee, non solo a favorire migliori condizioni di erogazione dei processi sociali, assistenziali e di cura, ma anche a favorire l'integrazione della domanda individuale ed aggregata con l'offerta di servizi, nonché a favorire l'integrazione socio-sanitaria ed i percorsi ospedale-territorio-domicilio nell'ambito delle non autosufficienza e delle cronicità, nonché a semplificare i rapporti amministrativi con gli utenti attraverso modalità di pagamento e riscossione in forma elettronica;

6) rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune.

Il consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto potrà anche e tra l'altro:

assumere interessenze e partecipazioni in

altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

dare adesione e partecipazione ad enti ed

organismi consorziali e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio

dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia; attraverso il prestito sociale è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

prendere a noleggio, in locazione, anche

finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni

e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per fa-

cilitare l'ottenimento del credito ai propri associati ovvero agli enti o società cui il consorzio aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

concedere prestiti o finanziamenti ai propri associati per favorire lo sviluppo della loro attività;

richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sovven- tori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;

adottare procedure di programmazione pluriennale finalizza- te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, da finanziare con l'emissione, a norma dell'art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;

emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di

debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;
aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le cooperative e loro consorzi, le società, gli enti e le associazioni che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

Almeno il 70% (settanta per cento) dei soci deve essere costituito da cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08.11.1991 n°381 e iscritte nell'Albo regionale delle cooperative sociali qualora, per la tipologia di attività del socio, questo costituisca requisito obbligatorio per lo svolgimento dell'attività attraverso il consorzio.

E' fatto divieto agli associati di partecipare in altre società o consorzi che perseguono identici scopi ed esplicino una attività concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione. Resta escluso dal presente divieto lo svolgimento dell'attività di impresa verso gli enti pubblici e comunque lo svolgimento del proprio ambito

di attività già in corso al momento della domanda di ammissione rientrante nell'oggetto sociale e/o istituzionale degli associati. Questi quindi avranno facoltà di proseguire la propria attività come dichiarata al successivo articolo 6, punto 7. Resta infine esclusa dal presente divieto l'attività di sperimentazione e di ricerca e sviluppo.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

denominazione sociale, sede, codice fiscale

e oggetto sociale;

copia della delibera assunta dall'organo

competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al consorzio, se diversa dal legale rappresentante;

l'ammontare delle azioni che si intende

sottoscrivere, in misura non inferiore a:

n° 5 (cinque) azioni per le cooperative sociali di

tipo B, le cooperative non sociali, gli enti e le associazioni;

n° 15 (quindici) azioni per le cooperative sociali

di tipo A, i consorzi di cui all'art.8 L.381/91 e le altre

società non cooperative;

la dichiarazione di non trovarsi in una delle
condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995
e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono
l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;

la dichiarazione di attenersi al presente statuto,
ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed
alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
se richiesto dal consiglio d'amministrazione,
copia del certificato di iscrizione all'Albo regionale delle
cooperative sociali o della ricevuta di presentazione della
domanda di iscrizione;

una presentazione del richiedente con
evidenza delle motivazioni economiche, commerciali, stra-
tegiche di adesione unitamente ad un elenco delle attività in
essere alla data della domanda;

ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio
di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei re-
quisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei
requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto e l'inesi-
stenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera
sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il
versamento del capitale sociale. La delibera d'ammissione deve
essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annota-

zione a cura degli amministratori nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 7 SOCI SPECIALI

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del consorzio.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da eventuale apposito regolamento, stabilisce:

la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo del consorzio;

le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione;

i particolari diritti patrimoniali e amministrativi spettanti.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica del consorzio, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti

dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.

ART.8 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni da euro 50,00 (cinquanta/00) cadauna.

Le azioni sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c..

Il consorzio ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del c.c..

Le azioni che compongono il capitale sociale sono quelle sottoscritte in fase di adesione, ovvero quelle emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

In quest'ultimo caso l'emissione è deliberata dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

ART.9 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e il consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato.

ART.10 OBBLIGHI DEI SOCI

I soci cooperatori sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

a partecipare all'attività, alle iniziative ed ai progetti del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate ed accettate da eseguirsi nel rispetto degli oneri previsti dalle leggi, dai regolamenti e dai contratti adottati per la loro esecuzione.

ART. 11 DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o esclusione.

ART.13 RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o con messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) al consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta

giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla data del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data del provvedimento di accoglimento. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio.

ART.14 ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

commetta inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge;

commetta inadempienze delle obbligazioni che derivano dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;

senza giustificato motivo e pur dopo
formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento
delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti
contratti ad altro titolo verso la società o non adempia
puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso il
consorzio;
per fatto ad esso imputabile, arrechi danni
al consorzio, anche nella fattispecie in cui ne leda, in
qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;
vengano compiute infrazioni del regolamento,
se adottato, di assegnazione e svolgimento dei lavori assunti
dal Consorzio da parte dei soci;
non partecipi fattivamente alle attività, iniziative
e progetti deliberati dagli organi del Consorzio determi-
nando un rapporto consortile improntato ad intenti difensivi
e/o conoscitivi e/o di inibizione dello sviluppo consortile
nonostante reiterati inviti e/o diffide scritte;
non possieda o abbia perduto i requisiti previsti
per la partecipazione alla società;
partecipi, senza essere autorizzato dal
consiglio d'amministrazione, in altre cooperative o consorzi
che perseguono identici scopi ed esplichino una attività
concorrente;
si trovi in stato di liquidazione, fallimento
o qualsiasi altra procedura concorsuale;

qualora ammesso a socio col titolo di
"cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga
cancellato dalla categoria cooperazione sociale, se tale mu-
tamento comporta la discesa al di sotto del 70% (settanta per
cento) delle cooperative sociali associate al consorzio e
quindi compromette l'iscrizione alla sezione cooperazione
sociale del consorzio stesso;
si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs.
n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integra-
zioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare
d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto
dalla data della deliberazione di esclusione e determina anche
la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo di-
versa delibera del consiglio di amministrazione.

ART.15 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono
essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno o con messaggio di Posta
Elettronica Certificata (PEC).

ART.16 LIQUIDAZIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il di-
ritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni
da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente at-
tribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della legge n°

59/1992 o a titolo di ristorno.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.17 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i due esercizi successivi a quello nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

Qualora l'esclusione del socio sia per effetto delle motivazioni indicate dal n.1 al n. 6 del precedente articolo 14, il rimborso delle azioni, così come la liquidazione dei crediti vantati ad altro titolo, potranno essere sospesi fino alla definizione di eventuali danni patiti o patienti dal consorzio per effetto del comportamento del consorziato che ha dato origine alla procedura di esclusione.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

ART.18 STRUMENTI FINANZIARI

Il consorzio può attivare strumenti finanziari attraverso l'emissione di azioni e la conseguente ammissione di soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi. Con delibera dell'assemblea straordinaria il consorzio può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART.19 SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta//00) ciascuna.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione che la convoca.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale diritto di opzione dei soci
cooperatori sulle azioni emesse;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili
e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo
restando che il tasso di remunerazione non può essere
maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto
al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

l'eventuale esclusione della clausola di gradimento
di cui al presente articolo;

l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con
cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di
nuova emissione destinate ai soci finanziatori siano riservate

alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati per una quota minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dal consorzio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo diversa disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare, con raccomandata a.r. o con messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti complessivamente attribuibili ed esprimibili in Assemblea.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori riserva ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi

membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART.20 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Il consorzio, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso il consorzio, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

All'atto dello scioglimento del consorzio le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta//00).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale del consorzio.

Il consorzio ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

al versamento delle azioni sottoscritte, con

le modalità nei termini previsti dal regolamento di emissione;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-

berazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 28.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 21 ORGANI

Sono organi della Società:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio sindacale, se nominato.

ART. 22 ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto,

almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione, approva l'eventuale bilancio preventivo e l'eventuale programma di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
determina la misura dei compensi da corrispondersi

agli am- ministratori per la loro attività collegiale;
nomina, se obbligatorio per legge o se
ritenuto comunque op- portuno, i componenti del collegio
sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi
loro spettanti; delibera l'eventuale revoca ai sensi dell'art.
2400 c.c.;

conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale
se nomi- nato, l'incarico di controllo contabile ex articolo
2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo
art. 36 del presente statuto e determina il corrispettivo
spettante agli incaricati;

delibera sulla responsabilità degli
amministratori, dei sin- daci e del soggetto incaricato del
controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;

approva i regolamenti previsti dal presente statuto
con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

delibera sulle domande di ammissione del socio
non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione
della prima convocazione successiva alla richiesta da parte
dell'interessato di pronuncia assembleare;

delibera sull'eventuale erogazione del rimborso
ai sensi dell'articolo 37 del presente statuto e sulle forme
dell'erogazione stessa, compreso l'emissione di azioni;

delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza

dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d'amministrazione;

delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d'amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente ri-

servate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 25 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda

convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 26 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha diritto a un numero di

voti complessivo differenziato in funzione:

del capitale sociale sottoscritto nella seguente misura:

fino a 14 (quattordici) azioni, n° 1 (uno) voto;

da 15 (quindici) e fino a 30 (trenta) azioni,

n°2 (due) voti.

oltre 30 (trenta) e fino a 45 (sessanta) azioni, n°

3 (tre) voti

oltre 45 (quarantacinque) azioni, n° 4 (quattro) voti

ai soci cooperatori che hanno sottoscritto almeno

n° 50 (cinquanta) azioni, verranno assegnati ulteriori voti in

funzione della intensità del rapporto mutualistico nella seguente misura:

fino al 5% del totale contributi versati dal

consorziato al Consorzio Care Expert e risultanti dall'ultimo

bilancio approvato numero 1 (uno) voto;

fino al 10% del totale contributi versati

dal consorziato al Consorzio Care Expert risultanti dall'ul-

timo bilancio approvato numero 2 (due) voti;

oltre al 10% del totale contributi versati dal consorziato al Consorzio Care Expert risultanti dall'ultimo bilancio approvato numero 4 (quattro) voti.

Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

Il socio è rappresentato in assemblea dal legale rappresentante o da persona da quest'ultimo delegata.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire direttamente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il venticinque per cento degli aventi diritto al voto.

Il rappresentante comune nominato dall'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assi-

stere all'assemblea generale del consorzio, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART.27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice- Presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di ambedue, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il segretario redige il verbale dell'assemblea in sede ordinaria, il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART.28 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione del consorzio

ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

nomina e revoca del rappresentante comune;

approvazione delle deliberazioni dell'assemblea

del consorzio che possano pregiudicare i diritti della categoria;

costituzione di un fondo per le spese necessarie

alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art.20.

Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obbli-

ghi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con il consorzio;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee del consorzio;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori del consorzio o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.29 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), di consiglieri eletti dall'assemblea.

La determinazione del numero dei consiglieri spetta all'assemblea prima di procedere alla loro nomina.

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a rappresentanti di soggetti non soci, purché la maggioranza

degli amministratori sia scelta tra le persone indicate in rappresentanza dei soci cooperatori.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori nel limite di un terzo del totale.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio di amministrazione resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Fermo restando la durata massima, possono essere previste, dall'Assemblea che li ha eletti, durate differenti dei mandati di consigliere al fine di promuovere una ampia partecipazione dei soci alla vita sociale del consorzio.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione al consiglio di amministrazione che valuta l'opportunità di porre la materia ad autorizzazione o diniego da parte dell'assemblea generale dei soci.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del

collegio sindacale, se nominato, deliberare sull'istituzione di eventuali compensi erogabili a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo costituito da un numero di consiglieri già eletti non superiore ad 1/3 (un terzo) dei componenti il consiglio di amministrazione oltre il Presidente.

Non potranno in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, scelto anche tra persone estranee al consorzio, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali e/o la direzione tecnica e amministrativa del consorzio, determinandone compiti e poteri.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è a titolo gratuito. Resta salva la possibilità di eventuali rimborsi spese per attività inerenti la funzione e/o per lo

svolgimento di particolare attività che esulano dal normale mandato.

ART.30 COMPETENZE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.31 RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano infor-

mati. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- a) nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;
- b) a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;
- d) ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministra-

zione.

ART.32 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora vengano a mancare, per dimissioni, impedimento e/o decadenza, uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

In ogni caso, la sostituzione di un amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di cooperatore o sovventore.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.33 PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può

delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, al Direttore Generale o ad altri dipendenti della società o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART.34 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.35 COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora

nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

ART.36 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile, quando non affidato al collegio sindacale.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato;

l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto,

il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.37 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del consorzio è costituito:

dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta//00);

dal capitale sociale dei soci sovventori rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta//00) destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta//00) destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui al precedenti punti b) e c);

dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 40 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci re- ceduti o esclusi;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nell'ambito delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART.38 RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il

consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento gratuito del numero di azioni di capitale sociale sottoscritte e versate.

ART.39 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e indicano nella propria relazione i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione

presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

ART.40 DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della L.59/1992;
- un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 38;
- un'eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7

della Legge 59/1992;

quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART.41 ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART.42 SCIoglimento

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo

stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.43 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART.44 CLAUSOLE MUTUALISTICHE

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-

visto per i dividendi;

il divieto di distribuire le riserve fra i

soci cooperato- ri;

l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-
operazione.

ART.45 DISPOSIZIONI FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per di-
sciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci determinando
criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mu-
tualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare
appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'ap-
provazione dell'assemblea dei soci. Per tutto quanto non e-
spressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti
attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni
in materia di società per azioni in quanto compatibili con la
disciplina cooperativistica.

FIRMATO:

FABIO DIANA

ANTONIO CARANCI NOTAIO (SIGILLO).